

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001557/2013 - 13-02-2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Hamburger di manzo sofisticati con altre carni: necessità di una normativa sulla tracciabilità della filiera dei preparati alimentari trasparente per i consumatori

A fine gennaio, rilievi effettuati dall'Autorità sulla sicurezza alimentare irlandese (FSAI) su hamburger in vendita in una nota catena di supermercati, sia in Irlanda sia nel Regno Unito, hanno rivelato che la loro composizione non era 100% carne di manzo, ma vi erano percentuali di carne di cavallo e di maiale senza alcuna indicazione sull'etichetta. La catena di distribuzione in questione ha affermato che la responsabilità era da imputarsi ai propri fornitori, che non si erano attenuti agli standard produttivi richiesti, e ha ritirato dal mercato tutti i prodotti da essi forniti.

Come per gli altri scandali recenti che hanno colpito la grande distribuzione e le preparazioni alimentari a base di carne, anche in questo caso, dalle indagini poste in essere per rintracciare la provenienza delle materie prime utilizzate per questi prodotti, è risultato che essa aveva seguito una fitta rete di scambi che hanno toccato la Francia, Cipro e infine la Romania.

1. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza dei fatti sopra descritti?
2. Quali misure intende mettere in campo per tutelare i consumatori europei da frodi di questo tipo?
3. Considerando il caso di specie, non reputa necessario introdurre una normativa più stringente in materia di etichettatura?
4. Considerando il caso sopra descritto e anche gli altri scandali simili scoppiati in questi giorni nei territori dell'UE, non ritiene sia arrivato il momento di predisporre una legislazione capace di creare una tracciabilità della filiera dei preparati alimentari, in modo da dare la certezza al consumatore, al momento dell'acquisto, sulla provenienza degli stessi?

IT
E-001557/2013
Risposta di Tonio Borg
a nome della Commissione
(3.4.2013)

1. La Commissione è a conoscenza di questa frode che interessa l'etichettatura degli alimenti.

2. La Commissione si è attivata sia a livello politico che tecnico per coordinare le indagini in corso. Essa ha adottato una raccomandazione relativa a un piano coordinato di controllo¹ in cui sollecita controlli su scala unionale degli alimenti commercializzati in quanto contenenti carni bovine per individuare le etichettature fraudolente e degli alimenti contenenti carni equine destinate al consumo umano per individuare la presenza di fenilbutazone, un medicinale veterinario il cui uso è consentito soltanto negli animali non destinati alla produzione alimentare. Una sintesi di tutti i risultati sarà disponibile entro l'aprile 2013. La Commissione prepara inoltre una proposta sui controlli ufficiali volta a rafforzare ulteriormente il sistema attuale, compresa l'introduzione di sanzioni.

3. La legislazione sull'etichettatura già copre questo tipo di eventi. In forza delle regole vigenti², l'etichettatura degli alimenti non deve trarre in inganno il consumatore quanto alla loro natura e al loro contenuto, tutti gli ingredienti alimentari devono essere indicati sull'etichetta e l'etichettatura degli alimenti contenenti carni deve anche indicare le specie animali in questione. Tali regole sono state recentemente rivedute e rafforzate dal Parlamento e dal Consiglio.³

4. Come regola generale, la legislazione unionale prescrive l'indicazione d'origine sull'etichetta degli alimenti in tutti i casi in cui la sua omissione potrebbe trarre in inganno i consumatori.⁴ Il regolamento (UE) n. 1169/2011 mantiene tale principio e introduce anche l'obbligo di etichettatura d'origine per le carni suine, di pollame, ovine e caprine, oltre alle regole che si applicano alle carni bovine. In aggiunta a quanto detto sopra, anche per quanto concerne gli aspetti relativi ai requisiti di tracciabilità per gli alimenti di origine animale e all'etichettatura d'origine obbligatoria, la Commissione desidera rinviare l'onorevole deputata alla propria risposta all'interrogazione scritta P-01731/2013.⁵

¹ 2013/99/UE: raccomandazione della Commissione, del 19 febbraio 2013, relativa a un piano coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari, GU L 48 del 21.2.2013, pag. 28.

² Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

³ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 diventa applicativo il 13 dicembre 2014.

⁴ Direttiva 2000/13/CE.

⁵ <http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html>